

**REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA PER IL BILANCIAMENTO DEL GAS (PB-GAS)**

Il testo dell'articolo 24 verrebbe così modificato:

**Articolo 24: "Esclusione su richiesta dalla PB-GAS"**

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>24.1 Ai fini dell'esclusione dalla PB-GAS, gli operatori presentano presso il GME o inoltrano al medesimo, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.</p>	<p>24.1 Ai fini dell'esclusione dalla PB-GAS, gli operatori presentano presso il GME o inoltrano al medesimo, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.</p>
<p>24.2 L'esclusione su richiesta dalla PB-GAS decorre dalla data successiva tra le seguenti:</p> <p>a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 24.1;</p> <p>b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 24.1.</p>	<p>24.2 L'esclusione su richiesta dalla PB-GAS decorre dalla data successiva tra le seguenti:</p> <p>a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 24.1;</p> <p>b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 24.1.</p>
<p>24.3 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, l'esclusione su richiesta dalla PB-GAS non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sulla PB-GAS.</p>	<p>24.3 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, l'esclusione su richiesta dalla PB-GAS non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sulla PB-GAS.</p>
<p>24.4 Nel rispetto dei termini previsti al precedente 24.2, il GME informa l'AEEG dell'avvenuta esclusione, qualora l'operatore richiedente l'esclusione, sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam</p>	<p>24.4 Nel rispetto dei termini previsti al precedente 24.2, il GME informa l'AEEG dell'avvenuta esclusione, qualora l'operatore richiedente l'esclusione, sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam</p>

<p>Rete Gas ai sensi del precedente Articolo 21, comma 21.2, risulti essere un utente abilitato.</p>	<p>Rete Gas ai sensi del precedente Articolo 21, comma 21.2, risulti essere un utente abilitato.</p> <p><b>24.5 Durante il periodo di sospensione dalla PB-GAS, l'operatore non può richiedere l'esclusione ai sensi del presente Articolo.</b></p>
--	---

Il testo dell'articolo 46 verrebbe così modificato:

**Articolo 46: "Misure disciplinari"**

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>46.1 Il GME, qualora verificchi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 45, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 47, le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) richiamo scritto in forma privata;</p> <p>b) richiamo scritto in forma pubblica;</p> <p>c) pena pecuniaria;</p> <p>d) sospensione dell'operatore dalla PB-GAS;</p> <p>e) esclusione dell'operatore dalla PB-GAS.</p>	<p>46.1 Il GME, qualora verificchi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 45, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 47, le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) richiamo scritto in forma privata;</p> <p><del>b) richiamo scritto in forma pubblica;</del></p> <p>e) <del>b)</del> pena pecuniaria;</p> <p><del>d) c)</del> sospensione dell'operatore dalla PB-GAS;</p> <p><del>e) esclusione dell'operatore dalla PB-GAS.</del></p> <p><b>46.1 bis Qualora sia adottata la misura disciplinare della pena pecuniaria e la stessa non sia stata pagata dall'operatore entro i sei mesi successivi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il</b></p>

<p>46.2 Nel caso in cui siano adottate le misure disciplinari della sospensione o dell'esclusione dalla PB-GAS, all'operatore può essere concesso, su richiesta dell'AEEG e sotto il controllo del GME, di effettuare nuove operazioni sulla PB-GAS, chiudere operazioni ancora aperte, nonché effettuare eventuali operazioni a queste ultime imprescindibilmente connesse.</p> <p>46.3 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:</p> <p>a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;</p> <p>b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.</p> <p>46.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti.</p>	<p><b><i>GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dalla PB-GAS fino all'avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.</i></b></p> <p>46.2 Nel caso in cui siano adottate le misure disciplinarie della sospensione e dell'esclusione dalla PB-GAS, all'operatore può essere concesso, su richiesta dell'AEEG e sotto il controllo del GME, di effettuare nuove operazioni sulla PB-GAS, <b><i>di</i></b> chiudere operazioni ancora aperte, nonché <b><i>di</i></b> effettuare eventuali operazioni a queste ultime imprescindibilmente connesse.</p> <p>46.3 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:</p> <p>a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;</p> <p>b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.</p> <p>46.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, <b><i>ovvero qualora il GME ritenga necessaria tale audizione,</i></b> il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti. <b><i>In caso di differimento dell'audizione, questa non</i></b></p>
--	---

<p>46.5 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 46.3.</p> <p>46.6 Nel caso in cui le violazioni siano tali da compromettere gravemente il corretto funzionamento della PB-GAS, il GME in via cautelativa sospende l'operatore dalla PB-GAS durante l'espletamento del procedimento disciplinare. Di tale sospensione il GME informa tempestivamente l'AEEG.</p> <p>46.7 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, sono notificate all'operatore interessato e, per conoscenza, all'AEEG e a Snam Rete Gas.</p>	<p><i>potrà comunque aver luogo oltre il decimo giorno successivo alla data originariamente fissata per la stessa.</i></p> <p>46.5 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni <i>dall'audizione o, nel caso in cui quest'ultima non sia stata richiesta o non sia stata ritenuta necessaria dal GME, entro trenta giorni</i> dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 46.3.</p> <p>46.6 <del>Nel caso in cui</del> Qualora le <i>presunte ipotesi di</i> violazioni siano tali da <del>compromettere gravemente</del> <i>porre in imminente pericolo</i> il corretto funzionamento della PB-GAS, il GME in via cautelativa <i>può</i> sospendere l'operatore dalla PB-GAS durante l'espletamento del procedimento disciplinare. Di tale sospensione il GME informa tempestivamente l'AEEG.</p> <p>46.7 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, sono <del>notificate</del> <i>comunicate</i> all'operatore interessato. <i>L'eventuale misura disciplinare adottata è comunicata</i>—e, per conoscenza, all'AEEG e a Snam Rete Gas.</p>
---	---

Il testo dell'articolo 47 verrebbe così modificato:

**Articolo 47: "Gradualità delle misure disciplinari"**

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
47.1 Nei casi in cui le violazioni siano	47.1 Nei casi in cui le violazioni siano

<p>dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) richiamo scritto in forma privata;</p> <p>b) richiamo scritto in forma pubblica;</p> <p>c) sospensione dalla PB-GAS, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dalla PB-GAS è disposta per un periodo di un mese.</p> <p>47.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 47.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento dalla PB-GAS, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) richiamo scritto in forma pubblica;</p> <p>b) sospensione dalla PB-GAS, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dalla PB-GAS è disposta per un periodo di un anno.</p> <p>47.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) sospensione dalla PB-GAS per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dalla PB-GAS è disposta per un periodo di diciotto mesi.</p> <p>b) esclusione dalla PB-GAS.</p> <p>47.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al</p>	<p>dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) richiamo scritto in forma privata;</p> <p><del>b) richiamo scritto in forma pubblica;</del></p> <p>e) <b>b)</b> sospensione dalla PB-GAS, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dalla PB-GAS è disposta per un periodo di un mese.</p> <p>47.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 47.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento della PB-GAS, il GME può <del>adottare le seguenti misure disciplinari:</del></p> <p>a) <del>richiamo scritto in forma pubblica;</del></p> <p>b) <del>sospensione</del> <b>sospenderesione l'operatore</b> dalla PB-GAS, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dalla PB-GAS è disposta per un periodo di un anno.</p> <p>47.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può <del>adottare le seguenti misure disciplinari:</del></p> <p>a) <del>sospensione</del> <b>sospenderesione l'operatore</b> dalla PB-GAS per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dalla PB-GAS è disposta per un periodo di diciotto mesi.</p> <p>b) <del>esclusione dalla PB-GAS.</del></p> <p>47.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al</p>
---	--

<p>precedente comma 47.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento dalla PB-GAS, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) sospensione dalla PB-GAS per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dalla PB-GAS è disposta per un periodo di tre anni;</p> <p>b) esclusione dalla PB-GAS.</p> <p>47.5 In alternativa alla misura disciplinare della sospensione dalla PB-GAS di cui ai precedenti commi 47.1, lettera c), 47.2, lettera b), 47.3, lettera a) e 47.4, lettera a), il GME può applicare una pena pecuniaria non inferiore ad euro ventimila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00, determinata sulla base dell'entità e della gravità del danno conseguente alla violazione.</p>	<p>precedente comma 47.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento dalla PB-GAS, il GME può <del>adottare le seguenti misure disciplinari:</del></p> <p>a) <del>sospensione</del> <i>sospensione l'operatore</i> dalla PB-GAS per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dalla PB-GAS è disposta per un periodo di tre anni;</p> <p>b) <del>esclusione dalla PB-GAS.</del></p> <p>47.5 In alternativa alla misura disciplinare della sospensione dalla PB-GAS di cui ai precedenti commi 47.1, lettera c) <del>e b)</del>, 47.2, <del>lettera b)</del>, 47.3, <del>lettera a)</del> e 47.4, <del>lettera a)</del>, il GME può applicare una pena pecuniaria non inferiore ad euro ventimila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00, determinata sulla base dell'entità e della gravità del danno conseguente alla violazione. <i>Qualora l'operatore non abbia effettuato il pagamento della pena pecuniaria entro sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dalla PB-GAS fino alla data di avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.</i></p>
--	--

Il testo dell'articolo 48 verrebbe così modificato:

**Articolo 48: “Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo”**

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>48.1 Oltre che nei casi previsti al precedente Articolo 47, il GME sospende l'operatore dalla PB-GAS, ovvero applica nei confronti di quest'ultimo la pena pecuniaria di cui al precedente Articolo 47, comma 47.5, nei seguenti casi:</p> <p>a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 23, comma 23.1. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione;</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p>	<p>48.1 Oltre che nei casi previsti al precedente Articolo 47, il GME sospende l'operatore dalla PB-GAS, ovvero applica nei confronti di quest'ultimo la pena pecuniaria di cui al precedente Articolo 47, comma 47.5, nei seguenti casi:</p> <p>a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 23, comma 23.1, <b><i>ovvero le informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 23, comma 23.1 non consentano al GME di reperire l'operatore, ovvero quest'ultimo non fornisca le informazioni o la documentazione richiesta ai sensi del precedente Articolo 22, comma 22.2.</i></b> La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, <del>della</del> <b><i>tale comunicazione di cui al precedente Articolo 23, comma 23.1 o delle informazioni o documentazione di cui al precedente Articolo 22, comma 22.2, ovvero fino alla data in cui l'operatore si renda nuovamente reperibile sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 23, comma 23.1;</i></b></p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p>

Il testo dell'articolo 50 verrebbe così modificato:

**Articolo 50: "Segnalazione e pubblicità delle misure disciplinari"**

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>50.1 Dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 46, comma 46.1, lettere c), d) ed e), ivi comprese quelle previste ai precedenti Articolo 48 e Articolo 49, il GME ne dà tempestiva informazione all'AEEG.</p>	<p>50.1 Dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 46, comma 46.1, lettere <b>b) e c), d) ed e)</b>, ivi comprese quelle previste ai precedenti Articolo 48 e Articolo 49, il GME ne dà tempestiva informazione all'AEEG <b>e a Snam Rete Gas.</b></p>
<p>50.2 Dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 46, comma 46.1, lettere b), c), d) ed e), viene data pubblicità, mediante pubblicazione sul sito internet del GME, decorsi dieci giorni dalla notifica della misura disciplinare all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata proposta avanti il Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso, l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica, unitamente alla decisione confermativa del Collegio arbitrale, successivamente alla notifica della decisione.</p>	<p>50.2 <b>Il GME dà notizia in forma anonima</b> <del>Dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 46, comma 46.1, lettere b), c), d) ed e), viene data pubblicando</del> <b>ità le stesse, ad eccezione delle parti confidenziali,</b> <del>mediante pubblicazione sul proprio sito internet del GME, decorsi almeno dieci trenta</del> <b>giorni dalla notifica comunicazione</b> della misura disciplinare all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata proposta avanti il Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso, l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica, <del>unitamente alla decisione confermativa del Collegio arbitrale, successivamente alla notifica della decisione</del> <b>solo qualora confermata dal Collegio arbitrale.</b></p>

Il testo dell'articolo 51 verrebbe così modificato:

**Articolo 51: "Impugnazione del diniego di ammissione alla PB-GAS e delle misure disciplinari"**

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>51.1 Fatto salvo quanto previsto al</p>	<p>51.1 Fatto salvo quanto previsto al</p>

<p>successivo Articolo 57, avverso il diniego di ammissione alla PB-GAS, ovvero avverso le misure disciplinari di cui al precedente Articolo 46, comma 46.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale. Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento ovvero della misura disciplinare.</p>	<p>successivo Articolo 57, avverso il diniego di ammissione alla PB-GAS, ovvero avverso le misure disciplinari di cui al precedente Articolo 46, comma 46.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale. Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla <del>notifica</del> <b>comunicazione</b> del relativo provvedimento <b>di diniego</b> ovvero della misura disciplinare.</p>
--	--

Il testo dell'articolo 56 verrebbe così modificato:

**Articolo 56: "Collegio arbitrale"**

<p><i>Testo in vigore</i></p> <p><i>(omissis)</i></p>	<p><i>Testo proposto</i></p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>56.2 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo da entrambi, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.</p>	<p>56.2 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo <b>dagli arbitri nominati dalle parti entrambi</b>, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.</p>
<p>56.3 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.</p>	<p>56.3 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.</p>
<p>56.4 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.</p>	<p>56.4 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.</p>
	<p><b>56.5 Qualora l'operatore non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di</b></p>

	<p><i>cui al precedente Articolo 55, lo stesso può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della verifica della relativa contestazione.</i></p>
--	--

Il testo dell'articolo 57 verrebbe così modificato:

**Articolo 57: "Risoluzione delle controversie"**

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>57.1 Sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale:</p> <p>a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;</p> <p>b) degli importi di cui al precedente Articolo 46, comma 46.1, lettera c);</p> <p>c) dell'importo di cui al precedente Articolo 47, comma 47.5</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p>	<p>57.1 Sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale:</p> <p>a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;</p> <p>b) degli importi di cui al precedente Articolo 46, comma 46.1, lettera e) <b>b)</b>;</p> <p>c) dell'importo di cui al precedente Articolo 47, comma 47.5.</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p>